



Ius Latii e leges municipii di epoca Flavia

Francesca Lamberti¹

Recibido: 12 de mayo / Aceptado: 12 de julio de 2018

Riassunto. Il contributo tratta delle questioni ancora aperte in materia di *ius Latii*, in particolare per quanto attiene alla sua declinazione nei *municipia* iberici di età Flavia. Si occupa delle questioni interpretative scaturenti da Plin. *HN* 3.3.30; dei dubbi concernenti la ricostruzione del *ius Latii* come ‘Personenrecht’ o ‘Gemeinderecht’; dei quesiti attinenti alla diffusione dei *municipia* con *ius Latii* in Spagna a partire da Augusto e della ‘svolta’ avvenuta con Vespasiano.

Parole chiave: *Ius Latii*; *lex municipii*; *municipia Latina*; Vespasiano; *lex Irnitana*; Hispania citerior; Hispania ulterior.

[en] *Ius Latii* and *leges municipii* in the Age of the Flavians

Abstract. The essay deals with the still open questions about *ius Latii*, especially with regard to his application in the hispanic *municipia* of the Flavian age. It handles with the interpretative doubts which arise from Plin. *HN* 3.3.30; with the questions implied by the reconstruction of the *ius Latii* as ‘Personenrecht’ or ‘Gemeinderecht’; with the problems which attain to the beginning of *municipia* with *ius Latii* in the Augustan age and to the ‘turning point’ in the age of Vespasian.

Keywords: *Ius Latii*; *Lex municipii*; *Municipia Latina*; Vespasian; *Lex Irnitana*; Hispania citerior; Hispania ulterior.

Sommario: 1. La notizia pliniana sulla concessione del *Latium “universae Hispaniae”* ad opera di Vespasiano. 2. Quale *Latium*, con Vespasiano? 3. La ‘svolta’ flavia: *ius Latii* come ‘Personenrecht’ o come ‘Gemeinderecht’?. 4. I precedenti dei *municipia Flavia* in *Hispania*. 5. Dati di fatto e questioni aperte. 6. Bibliografia.

Cómo citar: Lamberti, F. (2018): *Ius Latii e leges municipii* di epoca Flavia, en *Gerión* 36/2, 463-479.

¹ Università del Salento.
E-mail: francesca.lamberti@unisalento.it

1. La notizia pliniana sulla concessione del *Latium* “*universae Hispaniae*” ad opera di Vespasiano

Le vicende della romanizzazione della Spagna sono indissolubilmente legate all'uso del *ius Latii* come strumento di progressivo avvicinamento delle élite locali agli ideali e al diritto di Roma. Le caratteristiche del *ius Latii* e le modalità di concessione di esso, in particolare nella Spagna meridionale (dalla quale provengono la maggior parte delle testimonianze) ancora nella seconda metà del I sec. d.C. sono tuttavia ancor oggi oggetto di controversie e di interpretazioni divergenti. Per riprendere una felice formulazione di Michel Humbert, quanto al *ius Latii*, “on pourrait dire ... ce qu'Aulu Gelle pensait du municipes romain: tout le monde en parle, mais personne ne sait au juste de quoi il s'agit”.²

Numerosissimi autori sono intervenuti nel dibattito relativo alla natura e all'impiego del *ius Latii*, con riguardo alla sua peculiare declinazione di epoca Flavia, creando un coro di voci discordanti e un dibattito che è ben lontano dal dirsi sopito.³ Vorrei dare conto, nella presente relazione, di quelle che sono le principali linee di discussione in materia di ‘latinità’ in epoca Flavia, e di contenuto del *ius Latii* nei *municipia Flavia* della *Hispania ulterior*.

È opportuno prendere le mosse dalla notizia fornita da Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis historia*, circa il conferimento, ad opera di Vespasiano, del *Latium* “*universae Hispaniae*”.

*Universae Hispaniae Vespasianus imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit.*⁴

Dobbiamo rilevare anzitutto come la notizia sia di tenore alquanto generico. Nel contesto di un *excursus* geografico, e dopo aver fornito informazioni quanto ai metalli pregiati che era possibile rinvenire in Spagna, Plinio riferiva –quasi *en passant*– di un “*Latium tribuere*” alla Spagna da parte di Vespasiano.⁵

Non deve trascurarsi poi che mentre alcuni codici riportano la tradizione testuale “*iactatum*” (che, per concordanza, andrebbe riferito a *Latium*), due di essi contengono il termine “*iactatus*”.⁶ Se dovesse preferirsi questa seconda lezione, il testo pliniano andrebbe inteso nel senso che Vespasiano si sarebbe risolto a concedere il *ius Latii*

² Humbert, *Préface* a Kremer 2006, X.

³ Fra i moltissimi, si rinvia particolarmente a Mommsen 1855 [1965], 361-507 [265-382]; Braunert 1966, 68-83; Galsterer 1971, 73-80; Luraschi 1979, part. 303-376; Mackie 1983; Chastagnol 1987, 11-24; Zecchini 1990, 139-146; Lamberti 1993, part. 26-32; Ortiz de Urbina 1996, 137-153, e 2000, part. 23-40; Mancini 1990, 367-388, e 1996; Le Roux 1986, 325-350; 1988, 315-341, e 1991, 564-582; Stylow 1999, 229-237; Caballos Rufino 101-119; García Fernández 2001; Kremer 2006; Bravo Bosch 2009a, 39-56, e 2009b, 141-162; Torrent Ruiz 2008-2009, 51-106; Sisani 2016, 9-55.

⁴ Plin. *HN* 3.3.30.

⁵ Il passo, nel suo insieme, è il seguente: *Longitudo citerioris Hispaniae est ad finem Castulonis ad Pyrenaeo DCVII p. et ora paulo amplius, latitudo a Tarracone ad litus Oiarsonis CCCVII, e radicibus Pyrenaei, ubi cuneatur angustius inter duo maria; paulatim deinde se pandens, qua contigit ulteriorem Hispaniam, tantundem et amplius latitudini adicit. 30. Metalla plumbi, ferri, aeris, argenti, auri tota ferme Hispania scatet, citerior et specularis lapidis, Baetica et minio. Sunt et marmorum lapidicinae. Universae Hispaniae Vespasianus Imperator Augustus iactatum procellis rei publicae Latium tribuit* (Plin. *HN* 3.29-30).

⁶ I codici R (Riccardianus 488, sec. IX) e a³ (Vindobonensis 234, sec. XII) contengono la lezione “*iactatus*”: Reynolds 1983, 306-317.

all'intera Spagna, per ottenerne l'appoggio nelle guerre civili del 68-69 d.C.,⁷ subito dopo la propria vittoria (dunque intorno al 70-71 d.C.), quando il suo potere era ancora giovane ed egli era profondamente turbato dalle tempeste della recente guerra civile.

La *lectio* “*iactatum procellis rei publicae Latium*”, che appare invece preferita dalla maggioranza degli studiosi,⁸ e che riferisce il termine “*iactatum*” (quale aggettivo all'accusativo) al sostantivo “*Latium*”, comporterebbe che Vespasiano avrebbe promesso alla Spagna quel *ius Latii* che era ‘turbato’ o ‘sconvolto’ (o controverso) all'interno delle tempeste della *res publica*. Anche sul punto tuttavia le suggestioni interpretative si sono diversificate. La maggioranza degli studiosi reputa, seguendo l'opinione di Hirschfeld,⁹ che l'offerta alle comunità di Spagna del *ius Latii* da parte di Vespasiano sia da interpretare alla stregua delle promesse analoghe di naturalizzazione e di estensione della *civitas* a comunità di *peregrini* operate da Otone e Vitellio nello stesso frangente delle guerre civili, e testimoniate da Tacito.¹⁰ Anche a me pare che il senso del “*tribuere*”, se riferito all'anno 69 d.C., non possa che essere quello di una promessa politica, e non di una effettiva concessione del *ius Latii*: ché quest'ultima, come vedremo, si realizzava sulla base di *edicta* e *constitutiones principum* indirizzate a comunità o gruppi di comunità, e/o attraverso la concessione delle *leges municipiorum* delle quali così tante testimonianze ci sono pervenute in particolare dall'Andalusia.¹¹ E solo una volta consolidatosi il potere di Vespasiano sarebbe stato possibile pensare a una pluralità di provvedimenti (supportati dall'attività di una cancelleria imperiale oramai del tutto orientata a produrre ‘burocraticamente’ documenti per il nuovo *princeps*) indirizzati alle diverse comunità dell'Impero e volti a mantenere le promesse realizzate ‘in tempo di guerra’, secondo lo strumentario disponibile all'epoca.¹² In questo senso potrebbe dunque leggersi il passo pliniano come relativo a ‘promesse’ rivolte da Vespasiano, nel corso dei tempestosi eventi del 68-69 d.C., concernenti l'attribuzione di un *Latium* (che prima di quel momento era stato

⁷ Vedasi particolarmente Bosworth 1973, 49-78; Caballos Rufino 2001, 105-108.

⁸ Si veda soprattutto (contro le supposizioni di Bosworth 1973, 50-54), quanto giustamente osserva Zecchini 1990, 140: “il Riccardianus è l'unico di cinque codici dipendenti da un medesimo archetipo a presentare la lezione *iactatus*; il Vindobonensis è un testimone indipendente dell'*ordo recentiorum*, ma rivela frequenti contatti proprio col Riccardianus, ed inoltre la lezione *iactatus* è dovuta alla mano di un correttore; è possibile che quest'ultimo conoscesse il Riccardianus (o un suo apografo), ma è parimenti possibile che la medesima emendazione di *iactatum* in *iactatus* sia iniziativa indipendente di R e di a³: si tratta infatti di un'evidente *lectio facilior*, con cui si rende più scorrevole e facilmente comprensibile per ogni discreto conoscitore del latino il passo di Plinio e che ha quindi attratto anche il Bosworth; la via più facile non è però, in genere, quella giusta, e se, nonostante tutto, parecchi codici, tra cui tutti i *uetustiores*, hanno conservato *iactatum* (pur, con ogni probabilità, senza intenderlo), è bene che lo si tenga per genuino e si cerchi di spiegarlo, non di cambiarlo”.

⁹ Hirschfeld 1913, 303-319. Adesivi, sul punto, fra altri McElderry 1918, 53-102; Braunert 1966, 70-71; Galsterer 1971, 73-80, e 1972, 37-43; Sherwin-White 1973; Zecchini 1990, 140-142.

¹⁰ Tac. *Hist.* 1.78.1: *Eadem largitione civitatum quoque ac provinciarum animos adgressus Hispalensibus et Emeritensibus familiarum adiectiones, Lingonibus <Lusonibus?> universis civitatem Romanam, provinciae Baeticae Maurorum civitates dono dedit; nova iura Cappadociae, nova Africae, ostentata magis quam mansura*; *Hist.* 3.55.2: *Ceterae cohortes ad tuendam urbem L. Vitellio fratri datae: ipse nihil e solito luxu remittens et diffidentia properus festinare comitia, quibus consules in multos annos destinabat; foedera sociis, Latium externis dilargiri; his tributa dimittere, alios immunatibus iuvare; denique nulla in posterum cura lacerare imperium*. Vedasi in materia, fra altri, García y Bellido 1958, 13-23; Grelle 1990 [2005], 237-256 [313-332].

¹¹ *Infra*, §§ 3-4.

¹² Così come solo dopo la stabilizzazione del principato di Vespasiano si sarebbe verificato un sensibile incremento di legionari e ausiliari provenienti dalla Spagna e militanti nelle diverse legioni sparse nell'Impero: sintesi dello *status questionis* in Andreu Pintado 2004, 26-27.

oggetto di concessioni caute e prudenti), ora affrettatamente (e scompostamente) promesso nelle turbolenze delle guerre civili, “*universae Hispaniae*”.¹³

Sherwin-White ha addirittura immaginato che Plinio (con singolare senso storico) potesse riferirsi, alludendo a un *Latium* “*iactatum procellis rei publicae*” all’epoca del *bellum sociale*, e al frangente in cui, nell’89 a.C., esso sarebbe stato offerto ai Transpadani, per allearli a Roma nella fase in cui essa consolidava l’estensione della *civitas* ai *socii Latinive nominis*, sulla base della testimonianza di Asconio Pediano che richiameremo in seguito. Un *Latium*, vale a dire, cui si sarebbe fatto costantemente ricorso (a titolo di promessa politica) nei momenti di turbolenza della *res publica*, sin dall’epoca del *bellum sociale* (appuntamento).¹⁴

Per quanto tale seconda ipotesi sia suggestiva, appare assai improbabile (come di recente annotato anche da Antonio Caballos) che Plinio potesse riferirsi alle vicende che avevano investito il *ius Latii* e la costituzione delle *coloniae Latinae* fittizie in Transpadana 150 anni prima.¹⁵ È dunque preferibile, sia pure consapevoli dei chiaroscuri e delle molteplicità di piani di lettura che il testo offre, attenersi all’opinione consolidata e maggioritaria sul punto.

Ulteriori dubbi concernono la datazione del o dei provvedimenti di concessione del *Latium* da parte di Vespasiano. Bosworth, collegandosi ad un’ipotesi in parte già formulata da Hirschfeld, ipotizzava una datazione ‘alta’: Vespasiano avrebbe provveduto a dare corpo alla sua promessa, estendendo ‘materialmente’ il *Latium* alla Spagna intera, poco dopo la sua entrata in carica, vale a dire già nel 70 d.C.¹⁶ Alla sua opinione si contrappone quella seguita dalla maggioranza degli studiosi, che ravvisa invece come probabile la ‘concretizzazione’ del *Latium tribuere*, da parte di Vespasiano, fra il 73 e il 74 d.C., anni in cui Vespasiano avrebbe assunto e svolto la censura assieme al figlio Tito.¹⁷

2. Quale *Latium*, con Vespasiano?

Per nulla di facile soluzione si profila del resto il quesito relativo alla natura del *ius Latii* come realizzato a seguito della ‘promessa/concessione’ vespasiana: definire infatti la natura di tale diritto (e la sua configurazione) significa pronunciarsi altresì sulla tipologia dello stesso, e aderire a una teoria specifica per quanto attiene alla municipalizzazione delle comunità iberiche in età Flavia.

Il cap. 21 della *lex Irnitana* configura il *Latium* come una condizione attribuita agli abitanti del municipio flavio, in base alla quale coloro che appartengano al consesso decurionale e svolgano una magistratura nel municipio sono legittimati (*cum parentibus coniungibusque ac liberis*) ad acquistare la *civitas Romana* c.d. “*per honorem*”, all’atto dell’uscita di carica:

¹³ Sia notato qui marginalmente che il sintagma “*universa Hispania*” appare utilizzato a più riprese da Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis Historia*: Plin. *HN* 3.8.7 (in *universam Hispaniam M. Varro pervenisse Hiberos et Persas ... tradit*); *HN* 3.21.4 (*universam Hispaniam Graeci appellavere Hiberiam*); *HN* 3.30.4 (v. sopra), come anche quelli *universa provincia* (*HN* 3.18.5, 4.117.1) e *universa Europa* (*HN* 1.4a.30, 26.1.2). Il dato lascerebbe pensare a un *topos* retorico proprio di tale autore, che potrebbe in quanto tale non avere allora il vasto significato politico che gli è sinora stato attribuito in riferimento alla concessione del *ius Latii*.

¹⁴ Sherwin-White 1973, 116.

¹⁵ Caballos Rufino 2001, 106.

¹⁶ Bosworth 1973, 52.

¹⁷ Braunert 1966, 70; Alföldy 1969, 71; Galsterer 1971, 37; Caballos Rufino 2001, 107-108.

R(ubrica). *Quae ad modum civitatem Romanam in eo municipio consequatur. Qui ex senatoribus decurionibus conscriptisve municipii Flavii Irnitani magistratus, uti h(ac) l(e)ge) comprehensum est, creati sunt erunt, ii cum eo honore abierint, cum parentibus coniungibusque ac liberis, qui legitimis nuptis quaesiti in potestate parentum fuerint, item nepotibus ac neptibus filio natis, qui quaeve in potestate parentum fuerint cives Romani sunt.*¹⁸

Esso è dunque uno *status* personale che dà diritto ad accedere alla *civitas Romana* a chi, già membro del senato municipale, eserciti una magistratura ‘regolare’ nel municipio (non quindi il *praefectus*, che è esplicitamente escluso dall’acquisto della *civitas* in base al cap. 25). Alla luce delle previsioni contenute nella *lex Irnitana* e in *lex Mal.* 54, non pare necessario, al fine di accedere a una magistratura, appartenere già al consesso decurionale del municipio; sembra tuttavia che solo chi fosse già *decurio* potesse, alla fine del proprio anno di carica come magistrato, accedere alla *civitas Romana*, e non anche *quaestores*, *aediles* e *duoviri* che non fossero stati già parte del consesso decurionale.¹⁹

Nelle *Institutiones* gaiane, testo che si data ad età adrianeo-antonina, sono descritte due diverse modalità di accesso alla *civitas* in favore di chi già disponga del *ius Latii*.

95. *Alia causa est eorum, qui Latii iure cum liberis suis ad civitatem Romanam perveniunt; nam horum in potestate fiunt liberi. Quod ius quibusdam peregrinis civitatibus datum est vel a populo Romano vel a senatu vel a Cesare.* 96. *<Huius autem iuris duae species sunt; nam> aut maius est Latium aut minus: maius est Latium, cum et hi, qui decuriones leguntur, et ei, qui honorem aliquem aut magistratum gerunt, civitatem Romanam consecuntur; minus Latium est, cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt: idque compluribus epistulis principum significatur.*²⁰

Una è quella del c.d. *Latium maius*, probabilmente una innovazione appunto di età adrianea, per cui anche i decurioni *pedanei*, che sedevano nella curia municipale senza provenire dalla magistratura, avrebbero potuto ottenere l’accesso alla cittadinanza.²¹ L’altra ipotesi è a mio modo di vedere raccordabile con quanto previsto dal cap. 21 della *Irnitana*: si tratta di quel particolare acquisto della *civitas* definito in Gaio come *Latium minus*, per cui appare necessario aver gerito, nella comunità di origine, una magistratura per la quale “si dovesse porre regolare candidatura” (*cum hi tantum, qui vel magistratum vel honorem gerunt, ad civitatem Romanam perveniunt*).²² È vero che in Gaio non si parla, a proposito di *Latium minus*, della necessi-

¹⁸ Su *Irn.* 21 particolarmente Mancini 1990, 371-375; Lamberti 1993, 26-32; 2000, 21-40, e 2010, 227-235; Torrent 2011, particolarmente 108-113.

¹⁹ Vedasi già Mancini 1990, 372.

²⁰ Gai. *Inst.* 1.95-96. In generale sul *Latium minus*, Torrent 2011, particolarmente 108-109.

²¹ Sul legame fra tale tipologia di *Latium* e il *decretum* di Tergeste (*CIL* V 532 = *ILS* 6680) dell’epoca di Antonino Pio, vedasi per tutti Mancini 1990, 373-374; Gagliardi 2006, 272-274.

²² Luraschi 1979, 321-322: “I motivi di tale progressiva estensione del *ius adipiscendae civitatis* sono stati variamente indicati dalla dottrina. Per alcuni con la riforma nel suo complesso si sarebbe voluto arrestare la decadenza delle istituzioni municipali e, in particolare, con il *Latium maius*, quella del decurionato, avviato ad essere ormai un *munus* assai gravoso. Per altri, invece, con il nuovo istituto si sarebbe semplicemente soddisfatto il crescente desiderio dei *municipes* di innalzarsi ad uno *status* più elevato nel seno del mondo romano. Entrambe

tà (come nella *lex Irnitana*) che il *magistratus* fosse anche *decurio*:²³ può presumersi che o il requisito in esame fosse dal giurista reputato implicito, nella dicitura *Latium minus*,²⁴ ovvero che il *ius adipiscendae c.R. per magistratum* previsto nella *Irnitana* (e quasi sicuramente nel, mutilo, cap. 21 della *lex Salpensana*) fosse più rigido di quanto tenuto presente dal giurista antonino nelle sue *Institutiones*, e si fosse andato ammorbidendo (o declinando in modo diverso a seconda degli specifici contesti) in epoca post-flavia.²⁵

Tornando alla *lex Irnitana*, alla luce delle previsioni in essa contenute sia *Iiviri* che *aediles* che *quaestores* (nelle comunità ove anche questi ultimi erano previsti) potevano, appartenendo alla *curia* municipale, allo scadere della carica acquisire la *civitas Romana* “*per honorem*”. Si tratta di un’invenzione che, nella sua struttura essenziale, quella di *ius “adipiscendae civitatis Romanae” per honorem*, viene di regola fatta risalire a Pompeo Strabone, e alla ‘latinità coloniarìa’ da lui introdotta nei riguardi delle *coloniae* della Transpadana.²⁶ I *coloni Latini* di tali comunità, esercitando una magistratura ‘regolare’ nella *colonia* di appartenenza, avrebbero acquisito alla fine del mandato la *civitas*, come risulta da:

*Neque illud dici potest, sic eam coloniam (scil. Placentiam) esse deductam quemadmodum post plures aetates Cn. Pompeius Strabo, pater Cn. Pompei Magni, transpadanas colonias deduxerit. Pompeius enim non novis colonis eas constituit sed veteribus incolis manentibus ius dedit Latii, ut possent habere ius quod ceterae Latinae coloniae, id est ut petendi magistratus civitatem Romanam adipiscerentur.*²⁷

Nonostante i molteplici quesiti che residuano in dottrina sulla colonizzazione *veteribus incolis manentibus* realizzata da Pompeo Strabone,²⁸ la struttura di questo nuovo “*Latium*” arricchito dal *ius adipiscendae c.R. per honorem* non è di regola posta in dubbio in dottrina, quanto meno in collegamento con la deduzione di *coloniae Latinae* fuori d’Italia a partire dall’89 a.C.²⁹ Accanto a tale tipologia di comuni-

le ipotesi, come si sa, potrebbero trovare nelle fonti qualche conforto ..., e proprio per questo ritengo che esse si debbano conciliare piuttosto che drasticamente contrapporre. Si potrebbe, ad es., pensare che all’origine il *Latium maius* fosse un espediente escogitato dal governo centrale per arginare il declino delle amministrazioni locali, e come tale venisse concesso a quelle comunità che più ne avessero bisogno, magari su loro stessa domanda. Ciò non esclude però che in prosieguo anche altre città, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa, brigassero per ottenerlo, vedendo in esso soprattutto l’aspetto onorifico. Credo, quindi, si possa concludere che il *Latium maius* (almeno sino a Gaio che ancora lo distingue dal *minus*) non avesse generale applicazione, bensì fosse di volta in volta elargito dall’imperatore, o su iniziativa propria o su quella dei *municipes*, i quali, ripeto, avrebbero potuto richiederlo sia per motivi di prestigio sia per una effettiva esigenza amministrativa”.

²³ Nel senso di una più ampia duttilità e flessibilità del *ius adipiscendae c.R. per magistratum* di quanto non sia ricavabile dalle *Institutiones* gaiane, si veda invece Mancini 1990, 372-374.

²⁴ Accedevo all’ipotesi in esame come ad una di quelle possibili in Lamberti 1993, 34.

²⁵ Si veda ancora Lamberti 1993, 34. Qualifica tout court *Latium minus* il *ius adipiscendae c.R.* previsto in *Irn.* 21 ad esempio Bravo Bosch 2009, 46-48.

²⁶ Galsterer 1971, 49-50; Bernardi 1973, 122-123; Luraschi 1983, 273-280; Kremer 2006, 122 e nt. 12; Barbati 2012, 1-44, e 2013, 59-101.

²⁷ Ascon. in *Pison.* 3(C.).

²⁸ Li si veda sintetizzati da ultimo in Barbati 2012, 1-44, e 2013, 59-101.

²⁹ Si fa leva regolarmente su App. *BC* 2.26 per *Novum Comum*; su Str. 4.1.12 per *Nemausus* nella *Narbonense*: vedasi per tutti Chastagnol 1987, 1-24; Christol 1989, 65-76; Bandelli 1996, 97-115; García Fernández 2001, 26-29 e 31-71; Gagliardi 2006, 267-274.

tà dotata di *ius Latii* si sarebbe successivamente (per i più a partire da età augustea) affermata nelle province maggiormente romanizzate la ‘forma’ *municipium*, più duttile e aderente alle realtà urbane e proto-urbane già presenti ad esempio nella Gallia Narbonese, nella Spagna (in particolare Citeriore), in Africa settentrionale.³⁰ Se non è controversa la concessione del *Latium* arricchito del *ius adipiscendae c.R. per honorem* anche al di fuori d’Italia, dubbi e incertezze permangono quanto ai tempi e alle modalità della concessione del *ius Latii* in provincia nel principato.

3. La ‘svolta’ flavia: *ius Latii* come ‘Personenrecht’ o come ‘Gemeinderecht’?

Le ricostruzioni concernenti la concessione del *ius Latii* come *ius adipiscendae c.R. per honorem* divergono, per quanto attiene al suo collegamento con lo ‘statuto municipale’ delle comunità iberiche, sia per l’influsso dispiegato in dottrina dalla testimonianza pliniana circa la concessione vespasiana di questo diritto “*universae Hispaniae*” che per il dato che le testimonianze di *municipia Latina* in Spagna appaiono conoscere un’esplosione proprio in epoca Flavia (e non sono invece univoche per i decenni antecedenti).³¹ In primo luogo le divergenti interpretazioni di Plin. *HN* 3.3.30 conducono a differenti ricostruzioni temporali: chi reputa che il *Latium* fosse oggetto, agli esordi del principato di Vespasiano, di una mera ‘promessa’, valendosi anche dello iato temporale intercorso fra il 69 d.C. e la data delle *leges municipiorum*, risalenti a quanto noto all’età domiziana, ipotizza una diffusione ‘lenta’ e graduale del *ius Latii* nella penisola iberica.³² Chi invece considera il *Latium tribuere* vespasiano come una concessione immediatamente efficace (e realmente ‘universale’), reputa che il *municipium Latinum* (struttura che immagina già in qualche modo diffusa in Spagna) venisse rapidamente ‘moltiplicato’ a partire appunto dall’ascesa al potere di Vespasiano.³³

Ha una sua attinenza con le modalità attraverso cui la ‘promessa’ vespasiana si sarebbe realizzata nella Spagna di età Flavia la ‘querelle’ fra coloro che reputano che il *ius Latii* (arricchito nei suoi contenuti originari [*conubium, commercium, suffragium, migratio*] dal *ius adipiscendae c.R. per magistratum*) potesse configurarsi anche come “Personenrecht”, vale a dire un privilegio accordato a titolo personale, possibile oggetto di attribuzione anche a singoli (analogamente alla *civitas Romana*), di cui quindi si potesse godere indipendentemente dal fatto che la comunità destinataria fosse stata o meno riorganizzata secondo i modelli municipali o coloniali romani,³⁴ e coloro che, aderendo alla convinzione formulata sin da Mommsen, considerano per converso il conferimento del *Latium* alle comunità provinciali come uno *ius*

³⁰ Vedasi per tutti il recente restatement di Le Roux 2017, 585-308.

³¹ Sulla complessità e non definitività delle fonti anteriori ad epoca Flavia, per la latinità dei *municipia* iberici, si veda tuttora Le Roux 2017, 585-308.

³² Vedasi particolarmente Le Roux 1986, 325-350; 1988, 315-341, e 1991, 564-582; Lamberti 1993, 26-32, e 2010, 227-235; Kremer 2006, 138-150.

³³ García Fernández 2001, 29-41, e 2009, 387-388; González 2001, 121-135; Andreu Pintado 2007, 37-41; Alburquerque 2012, 241-246.

³⁴ A partire da una fortunatissima ipotesi di Braunert 1966, 75: “Der *civis Latinus* kann im Parallele zum *civis Romanus* genannt werden; wie beim römischen Bürger war also sein personenrechtlicher Status unabhängig von seiner jeweiligen Gemeindezugehörigkeit”. Adesivi Grelle 1972, 126-127, 150-152; Luraschi 1979, 331-376; Lamberti 1993, 19-25, e 2000, 23-26; possibilista Barbati 2013, 99-100 e nt. 157.

necessariamente collegato all'appartenenza ad una collettività che sia strutturata o si vada strutturando quale *municipium* o *colonia*.³⁵

Il più deciso fautore dell'ipotesi che vede il *ius Latii* come 'Personenrecht', Horst Braunert, fondava le proprie affermazioni sulla riflessione per cui fra la 'promessa' di Vespasiano del *ius Latii* alle comunità iberiche (risalente all'anno 69), la relativa censura del 73-74 d.C. e l'emanazione delle leggi municipali (che –come noto– sono di età domiziana, e collocabili fra l'81 e il 91 d.C.) sarebbero trascorsi diversi anni: la redazione delle *leges municipii* dovè costituire un lavoro assai impegnativo, che richiese tempo per essere completato.³⁶ In più i capitoli 19 e 20 della *lex Salpensana* (l'unica nota all'epoca di Braunert), cui corrispondono esattamente quelli analoghi della *lex Irnitana*, menzionano l'ipotesi di *aediles* e *quaestores* 'creati' "ex edicto" nel caso degli *aediles*, ed "ex edicto, decreto iussive" nel caso dei *quaestores*, vale a dire sulla base di editti di Vespasiano, di Tito o di Domiziano "ante hanc legem", antecedentemente all'introduzione della *lex* nel *municipium*.³⁷ Lo stesso doveva essere per il perduto cap. 18 della legge, relativo alla *creatio* dei *duoviri*. Se dunque le leggi municipali prevedevano l'esistenza di magistrati della comunità prima della strutturazione di essa in *municipium*, ciò stava a significare che a costoro, *ex edicto Vespasiani, Titi* o *Domitiani*, doveva essere stato conferito il *Latium* (in concomitanza con la nomina a *duoviri, aediles* o *quaestores*) indipendentemente dalla appartenenza ad un *municipium* –e quindi a titolo personale–.³⁸

Una possibile linea evolutiva –cui mi sento tuttora di aderire– potrebbe dunque essere la seguente:³⁹ a seguito dello stabilizzarsi dell'*imperium* di Vespasiano, esponenti delle élite di piccoli aggregati urbani o collettività (in particolare, ma non solo, della Betica) si sarebbero recati dal governatore della provincia (anche se non escluderei addirittura *legationes* presso l'imperatore), per esporre il desiderio della propria comunità di strutturarsi secondo 'modelli' istituzionali romani; si sarebbe provveduto a emanare *edicta* imperiali (redatti probabilmente in base a liste di comunità, e di persone, fornite dal governatore della provincia) che designavano come *duoviri, aediles* e *quaestores* di singole comunità quegli esponenti e quei notabili che ne avevano rappresentato gli interessi al governo centrale;⁴⁰ costoro avrebbero poi provveduto, tornati nelle comunità di provenienza, a curare la *lectio* del consesso decurio-

³⁵ Mommsen 1888, 626: "latinisches Personalrecht giebt es nur als Konsequenz des einzelnen latinischen Stadtrechts". Al di fuori dei citati nella nota precedente, tutti gli altri studiosi che si sono occupati del *ius Latii* con particolare riferimento al caso iberico aderiscono alla 'costruzione' mommseniana del *ius Latii* come 'Gemeinderecht'.

³⁶ Braunert 1966, 70-73; Grelle 1972, 151: "Fra l'editto generale [scil. di Vespasiano] ... e la riorganizzazione in municipi delle singole comunità intercorre un periodo più o meno lungo ... durante il quale i beneficiari dello *ius Latii* conservano le forme di organizzazione collettiva preesistenti, senza formare ancora dei municipi".

³⁷ Per gli *aediles*, ad esempio, le disposizioni introduttive di *lex Irn.* 19 differenziano gli edili già presenti nel *municipium*, ossia quelli che *ex edicto imp(eratoris) Vespasiani Caesaris Aug(usti) imp(eratoris)ve T(iti) Caesaris Vespasiani Aug(usti) aut imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) creati sunt* da quelli *qui postea hac lege creati erunt*; per i *quaestores* il cap. 20 della *lex Irnitana* si esprime in modo del tutto analogo. Si veda sul punto anche Lamberti 2010, 227-235.

³⁸ Braunert 1966, 80: "Verleihung der Latinität bedeutete dann nicht die Rangerhöhung von Gemeinden durch ein Rechtsakt, sondern sie war –mit der Zuerteilung des *ius Latii* an die peregrinen Mitglieder von Gemeinschaften unterschiedlicher Ordnung– lediglich ein Versprechen der Zentralregierung, das römische Bürgerrecht denen zuerkennen zu wollen, die sich bereitfanden, in ihren heimatlichen Gemeinden römische Organisationsformen einzuführen und damit von sich aus den Prozess der Romanisierung voranzutreiben".

³⁹ Mi si consenta particolarmente il rinvio a Lamberti 1993, 19-25; 2000, 23-26, e 2010, 227-235.

⁴⁰ Si veda già Galsterer 1971, 237, e 1988, 89; Muñoz Coello 1984-1985, 151-176; più di recente Andreu Pintado 2004, 16-17.

nale, le elezioni (attraverso l'organizzazione dei *comitia*) dei successivi magistrati municipali e l'introduzione della *lex municipii*.⁴¹

Una simile ipotesi potrebbe orientare anche l'interpretazione delle iscrizioni commemorative provenienti da *municipia* quali *Cisimbrium* (Zambra), *Igabrum* (Cabra) e forse *Iluro* (Álora), che menzionano l'acquisto della *civitas Romana* come avvenuto *per honorem* e *beneficio imperatoris*: non dunque sulla base di una *lex municipii*, ma a seguito di un editto, che in alcuni casi è di Vespasiano, in uno di Vespasiano e Tito associati, in almeno uno di Domiziano.⁴² Anche tali testimonianze potrebbero interpretarsi nel senso che gli *edicta* imperiali designavano i magistrati del costituendo municipio, attribuendo loro il *ius Latii*, e che a seguito dell'espletamento della carica e della cura delle operazioni funzionali all'adeguamento della comunità agli standard per costituirsi in *municipium*, essi avessero poi conseguito la "*civitas Romana*", *per honorem*, ma *beneficio imperatoris*. È del resto stato giustamente rilevato che non si rinvencono ulteriori iscrizioni dedicatorie di questo tipo in epoca successiva a Domiziano:⁴³ ciò implicherebbe che, dopo l'introduzione, nei *municipia Flavia*, delle rispettive *leges municipii* (databili tutte, come rilevato, ad età domiziana) l'acquisto della *civitas* "*per honorem*" sarebbe stato legato alle disposizioni di legge, e non più ad un *beneficium* concesso forse, mediante editto, a titolo individuale; da quel momento in poi il *ius Latii* per i *municipia* iberici potrebbe a pieno titolo considerarsi 'Gemeinderecht'.⁴⁴ Una simile ricostruzione sarebbe coerente anche con le testimonianze che documentano l'esistenza di *oppida* e centri urbani di piccole dimensioni, in particolare (ma non solo) nella Hispania ulterior, che

⁴¹ Vedasi ancora Grelle 1972, 128: "Nei primi tempi della riorganizzazione della Spagna ... lo *ius Latii* viene attribuito a *peregrini* le cui comunità ancora per qualche anno dopo il conferimento non assumono lo statuto municipale, ma conservano le forme organizzative della *civitas* preesistente. Si dissocia cioè la condizione di latino dall'appartenenza a un municipio, sottolineando piuttosto la condizione di *peregrinus* che il beneficiario dello *ius Latii* conserva, e riaffermando per ciò indirettamente il carattere di struttura organizzativa del *populus Romanus* per il *municipium*. Ma la rapida, pressoché contemporanea estensione alle *civitates* così beneficiate dello statuto municipale mette ben presto in crisi tale indirizzo, e sembra implicare una diversa prospettiva per la risoluzione del problema, una prospettiva che estendeva la *civitas populi Romani* fino a ricomprendervi anche i Latini, sia pure a un livello di partecipazione inferiore a quello dei *cives* originari, in modo da giustificare per tale via una riorganizzazione in *municipia*".

⁴² *CIL* II²/5, 291 (=AE 1981, 496 = AE 1986, 334a), *Cisimbrium* (Zambra): *Veneris Victricis / m(unicipio) F(lavio) C(isimbrensi) beneficio / Imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) / [[Domit]iani IX co(n)s(ulis) c(ivitatem) R(omanam)] / consecutus per hono/rem Ilvir(atus) Q(uintus) Anni/us Quir(ina) Niger / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)*; *CIL* II 2096 (=CIL II²/5, 292 = AE 1986, 334b = AE 2011, 447), *Cisimbrium* (Zambra): *m(unicipio) [F(lavio?) C(isimbrensi) beneficcio] / Imp(eratoris) Ca[es]aris Aug(usti) Vespa[s]iani VIII T(iti) Caesaris Aug(usti) fil(ii) / VI co(n)s(ulum) c(ivitatem) R(omanam) [c]onsecu[t]us cum uxor[e ...] / per hon(orem) Ilv[ir](atus) / [...] Valerius C(ai) f(ilius) Quir(ina) Rufus d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(edicavit)*; *CIL* II 1610 (=CIL II²/5, 308 = AE 1986, 334d = AE 2011, 447) *Igabrum* (Cabra): *Apollini Aug(usto) / municipii Igabrensis / beneficio / Imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Vespasiani / c(ivitatem) R(omanam) c(onsecutus) cum suis per hono[r]em / Vespasiano VI co(n)s(ule) / M(arcus) Aelius M(arci) fil(ius) Niger aed(ilis) / d(edit) d(edicavit)*; molti dubbi investono invece *CIL* II 1570 (=CIL II²/5, 401 = *HEp* 2000, 162 = AE 2000, 729), da Castro del Río (perduta), nella ricostruzione recente che se ne è voluta tentare (Stylow 2000, 167-175): si veda le perplessità espresse da A(licia) C(anto) in *HEp* 10, 2000, 62-64; più significativa, fra altre, la possibile conferma derivante invece da *CIL* II 1945 (= *ILS* 1982), da *Iluro* (Álora), purtroppo perduta: [*beneficio*] *Imp(eratoris?) Domitiano Caesaris / Aug(usto) Germanico / L(ucius) Munnius Quir(ina) Novatus et / L(ucius) Munnius Quir(ina) Aurelianus / c(ivitatem) R(omanam) per h[ono]rem Ilvir(atus) consecuti / d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(ederunt)*. La annovera fra le iscrizioni significative accanto a quelle di *Cisimbrium* e *Igabrum* ad esempio Andreu Pintado 2004, 10.

⁴³ Si veda fra altri Caballos Rufino 2001, 110-111.

⁴⁴ Vedasi particolarmente Grelle 1972, 152, con il significativo richiamo alla analoga condizione di Lepcis Magna.

avrebbero rappresentato la ‘base’ per la trasformazione municipale verificatasi grazie all’introduzione delle *leges municipiorum* flavie.⁴⁵

Le fonti menzionate tuttavia sarebbero nella visione di diversi autori anche leggibili nell’ottica di un *ius Latii* come ‘*Gemeinderecht*’.

Galsterer ha ad esempio presupposto che prima dell’invio della *lex municipii* alle comunità iberiche vi fossero *edicta* (di Vespasiano, di Tito e dello stesso Domiziano) di stampo generale, rivolti ad organizzare già le collettività che intendessero aderire alla ‘proposta’ / promessa vespasiana secondo una struttura istituzionale municipale (*curiae*, *Ilviri* ed *aediles*, *comitia* municipali): le previsioni in esame sarebbero poi state superate da quelle stesse della *lex municipii*, che conteneva le regole strutturali di organizzazione, e per questo le *leges* municipali flavie non ne farebbero menzione.⁴⁶ Esse avevano invece riferimento agli *edicta* emanati “*ante hanc legem*” per regolare il momento di transizione, fra la fase in cui erano stati creati, anteriormente alla *lex municipii*, i magistrati locali (ma all’interno di previsioni più generali volte a costituire una comunità ‘latina’ municipale), e la fase di entrata in vigore della *lex municipii*. Mancini immaginava addirittura che i termini *aediles* e *quaestores* in *Irn.* 19 e 20 potessero interpretarsi come allusivi alla magistratura nel suo complesso, e che quindi le relative disposizioni dovessero intendersi come riferite a “coloro che rivestiranno edilità o questura, magistrature la cui istituzione e l’elezione alle quali sono regolate da editti di Vespasiano, Tito e Domiziano”. Una lettura del genere consentirebbe di accedere a diversa interpretazione delle iscrizioni di *Cisimbrium*, *Igabrum*, *Iluro*: il *beneficium imperatoris* collegato all’acquisto della *civitas per honorem* avrebbe fatto riferimento infatti (stando a tale ipotesi) ad editti imperiali che istituivano le magistrature locali (duovirato ed edilità, almeno) nella comunità di appartenenza e in base ai quali i dedicanti sarebbero riusciti a conseguire (all’uscita di carica) la *civitas Romana* (appunto *per honorem*).⁴⁷

4. I precedenti dei *municipia Flavia* in *Hispania*

L’indirizzo teorico che ipotizza la natura di ‘*Gemeinderecht*’ per il *ius Latii* già in epoca antecedente alla ‘realizzazione della promessa’ di Vespasiano attraverso le leggi municipali flavie è per certi versi necessitato a rinvenire, già in epoca pre-flavia (e per lo più a partire da Augusto) comunità ‘indigene’ dotate di struttura vicina a quella municipale.⁴⁸ Le strade seguite in dottrina, in proposito, sono essenzialmente due.

La prima, risalente –si è visto– a Patrick Le Roux⁴⁹ e successivamente riproposta fra altri da Kremer⁵⁰ e Ortiz de Urbina,⁵¹ ha ipotizzato la presenza di comunità per così dire ‘pre-municipali’, di collettività organizzate in qualche modo prodromiche ai futuri *municipia* che per la Spagna si sarebbero diffusi a partire solo da età Flavia.

⁴⁵ *Infra*, nel n. 4.

⁴⁶ Galsterer 1971, 73-80; 1988, 78-90, e 1996, 211-221.

⁴⁷ Mancini 1990, 369-371. Vedasi sul punto già Lamberti 1993, 26-32.

⁴⁸ Quella che ipotizza invece una originaria natura di ‘*Personenrecht*’ del *ius Latii* nella sua declinazione iberica non incontra tale ostacolo, ma –come si è visto– può conciliarsi anche con quella che ipotizza stadi ‘pre-municipali’ nelle collettività organizzate della *Hispania* del principato.

⁴⁹ Le Roux 1986, 325-350; 1988, 315-341, e 1991, 564-582. Vedasi ancora Le Roux 2017, 585-308.

⁵⁰ Kremer 2006, particolarmente 136-150.

⁵¹ Ortiz de Urbina 1996, 137-153, e 2000, 34-56, 79-177.

In particolare tali autori hanno dato risalto alla menzione, che rinveniamo ancora una volta nella *Naturalis Historia* di Plinio, degli *oppida Latinorum*,⁵² accanto alle comunità di peregrini (*oppida libera, foederata, stipendiaria*) e agli *oppida civium Romanorum*. *Oppidum*, soprattutto nella visione di Kremer, avrebbe designato il centro urbanizzato di una *civitas*: già Augusto avrebbe concesso a diversi centri di questo tipo il diritto latino, purché avessero raggiunto un certo livello di urbanizzazione e si trovassero in aree da tempo aperte alla romanizzazione (in Spagna in particolare sul litorale catalano e levantino e in Betica).⁵³ La ‘municipalizzazione’ sarebbe intervenuta tuttavia solo in epoca flavia. Dovremmo pensare perciò ad una fase ‘premunicipale’, con tracce di uno statuto ‘provvisorio’ che avrebbe retto il supposto ‘*oppidum Latinum*’: gli indizi di tale periodo premunicipale si rinverrebbero appunto nei capp. 19 e 20, nonché nei capp. 31 e 81, della *lex Irnitana*, dove analogamente compare la formula *ante hanc legem*.⁵⁴ Ad uno o più editti di Vespasiano, poi rinnovati da Tito e Domiziano si dovrebbe dunque la creazione e l’organizzazione di magistrature nel presunto *oppidum* (o, più verosimilmente, in comunità in “estadios de interinidad o de virtualidad municipal” nella formulazione di Ortiz de Urbina)⁵⁵ e anche la strutturazione di un senato municipale, come emerge dal cap. 30 della *lex Irnitana*, dove i componenti della prima curia sono denominati, forse per distinguerli dai successori, *senatores* e non *decuriones*, e dal cap. 31, dove è un esplicito riferimento a un senato della comunità già esistente “*ante hanc legem rogatam*”.⁵⁶

La seconda strada consiste invece nell’‘anticipare’ l’introduzione del *municipium Latinum*, in Spagna, ad età augustea: gli *oppida veteris Latii* o *Latio antiquitus donata* di Plinio sarebbero già *municipia* dotati di *ius Latii* in età augustea.⁵⁷ Si presume infatti diffusamente che nella sua ricognizione geografica Plinio si rifacesse a fonti di epoca augustea, senza attualizzarla né preoccupandosi dell’esattezza delle designazioni ‘giuridiche’ delle comunità elencate.

In particolare García Fernández, attraverso una disamina delle notizie concernenti i diversi *oppida* menzionati da Plinio, ha apportato dati interessanti (come l’iscrizione di alcuni loro abitanti alla tribù Galeria, o rinvenimenti numismatici) che consentireb-

⁵² Plin. HN 3.7.1: (*Baetica*): *Baetica, a flumine mediam secante cognominata, cunctas provinciarum diviti cultu et quodam fertili ac peculiari nitore praecedit. iuridici conventus ei IIII, Gaditanus, Cordubensis, Astigitanus, Hispalensis. oppida omnia numero CLXXV, in iis coloniae VIII, municipia c. R. X, Latio antiquitus donata XXVII, libertate VI, foedere III, stipendiaria CXX; Plin. HN 3.18.1: (Tarracensis): Citerioris Hispaniae sicut conplurium provinciarum aliquantum vetus forma mutata est, utpote cum Pompeius Magnus tropaeis suis, quae stuebat in Pyrenaeo, DCCCLXVI oppida ab Alpibus ad fines Hispaniae ulterioris in dicionem ab se reducta testatus sit. nunc universa provincia dividitur in conventus VII, Carthaginensem, Tarracensem, Caesaraugustanum, Cluniensem, Asturum, Lucensem, Bracarum. accedunt insulae, quarum mentione seposita civitates provincia ipsa praeter contributas aliis CCXCIII continet, oppida CLXXVIII, in iis colonias XII, oppida civium Romanorum XIII, Latinorum veterum XVIII, foederatorum unum, stipendiaria CXXXV; Plin. HN 4.117.1: (Lusitania): Universa provincia dividitur in conventus tres, Emeritensem, Pacensem, Scalabitanum, tota populorum XLV, in quibus coloniae sunt quinque, municipium civium Romanorum, Latii antiqui III, stipendiaria XXXVI. coloniae Augusta Emerita, Anae fluvio adposita, Met<e>llinensis, Pacensis, Norbensis Caesarina cognomine ... municipium civium Romanorum Olisipo, Felicitas Iulia cognominatum. oppida veteris Latii Ehora, quod i<t>em Liberalitas Iulia, et Myrtilis ac Salacia, quae diximus.*

⁵³ Kremer 2006, 137-138.

⁵⁴ All’editto di Vespasiano relativo al *Latium tribuere*, poi rinnovato sotto Tito e Domiziano, pensa Kremer 2006, 140-141. Diversa ricostruzione propongo nel testo.

⁵⁵ Ortiz de Urbina 1996, 137-153, e 2000, particolarmente 91-101, 159-177.

⁵⁶ Vedasi particolarmente Kremer 2006, 141-150.

⁵⁷ García Fernández 2001, 73-124, e 2009, 377-390.

bero di datare la loro qualifica di *municipium* ad età augustea o tiberiana.⁵⁸ In particolare la monetazione di comunità della Citeriore come *Gracchuris*, *Cascantum*, *Ercavica* e *Osicerda* (come da ultimo mostrato ancora da Espinosa Espinosa), che riporta la dicitura *municip(ium)* e il riferimento, quale *princeps* in carica, ad Augusto, a Tiberio e in un caso a Caligola, rappresenta un importante indizio (là dove non si voglia sostenere la qualità di *municipium civium Romanorum* di tali comunità) nel senso di una possibile retrodatazione della presenza di *municipia* con *ius Latii* in Spagna.⁵⁹ Contro l'ipotesi che possa trattarsi di *municipia civium Romanorum* deporrebbe del resto proprio la denominazione, per tali comunità, di *oppida veteris Latii* che rinveniamo in Plinio. Facendo leva su questi e altri argomenti, la visuale dottrinale in esame ha ipotizzato l'esistenza di *municipia Latina* in Spagna sin da epoca augustea, e l'esistenza del *ius Latii* in comunità iberiche addirittura da età anteriore.⁶⁰

Sarebbe stata la grande risonanza della scoperta delle *leges municipii* di epoca Flavia a convincere gran parte degli studiosi che la creazione del *municipium Latinum* fosse da datare ad età Flavia: in realtà la 'forma istituzionale' *municipium* sarebbe più antica.⁶¹ Tale ipotesi, retrodatando la creazione del municipio di diritto latino ad età augustea consentirebbe fra l'altro di non dover supporre né la concessione del *ius Latii* a singoli individui, né la necessaria esistenza di comunità 'pre-municipali' anteriormente alla promessa vespasiana del *ius Latii* "*universae Hispaniae*": il *Latium tribuere*, infatti, avrebbe potuto (già esistendo la 'forma' municipio in abbinamento col *ius Latii* e il *ius adipiscendae c.R. per honorem*) avere immediata attuazione attraverso la concessione degli statuti municipali alle sole comunità che non godessero ancora di tale *status*.

5. Dati di fatto e questioni aperte

Ferme restando le acquisizioni epigrafiche e numismatiche degli ultimi anni, che documentano senz'altro una maggiore diffusione dei *municipia* almeno nella Citeriore, per il primo principato, di quanto sinora non si fosse immaginato, residuano tuttavia una serie di quesiti di non poco conto che deriverebbero dal 'retrodatare' ad età augustea l'estensione del *ius Latii* alle comunità iberiche.

Anzitutto, come rilevato dagli stessi García Fernández ed Espinosa, le testimonianze provenienti dalla Hispania citerior relative alla natura di *municipia*, già in età augustea, di comunità come *Gracchuris*, *Cascantum*, *Ercavica* e *Osicerda*, sono assai limitate, a fronte di una documentazione ben più ampia per quanto relativo ai *municipia* con *ius Latii* di epoca flavia: disponiamo infatti di una ventina di frammenti di leggi municipali di estensione più o meno ampia provenienti per lo più dalla *Baetica*,⁶² alle quali devono aggiungersi un certo numero di frammenti di ridotta (o ridottissima) estensione, analogamente provenienti dall'Andalusia, che –là

⁵⁸ García Fernández 2001, particolarmente 73-124.

⁵⁹ García Fernández 2001, particolarmente 85-87; García-Bellido – Blázquez 2001, 155, 219-220; Andreu Pintado 2007, 43, nt. 42; Espinosa Espinosa 2013, particolarmente 213-217.

⁶⁰ García Fernández 2001, 73-124, e 2009, 377-390; Espinosa Espinosa 2013, *passim*.

⁶¹ V. i citt. *retro*, nelle note precedenti.

⁶² Galsterer 1971, 36: "Die meisten Stadtgesetze, die wir bislang kenne, stammen aus Südspanien, der römischen Provinz Baetica. Von den 26 grossen und kleinen Fragmenten der flavischen Stadtgesetze, die man bisher kennt und die häufig keiner bestimmten Stadt zuzuweisen sind, wurden 80% dort gefungen oder im illegalen Antiquariatshandel der Region erworben". V. anche *infra*, nota successiva.

dove sia possibile collocarli geograficamente— attestano l'esistenza di ulteriori statuti di comunità (soprattutto municipali), nell'insieme fra le trenta e le quaranta unità.⁶³ In connessione con la notizia pliniana sulla promessa di Vespasiano del *ius Latii* all'intera Spagna, ma anche in collegamento con quanto ben sappiamo, su una concessione 'controllata' del *ius Latii* e dello statuto di *municipium* nel corso del I sec. d.C., della quale diversi indizi sono contenuti nella stessa *lex Irnitana*,⁶⁴ deve quindi pensarsi intanto che la presunta 'trasformazione' dello statuto di alcune comunità della Hispania citerior da *coloniae Latinae* a *municipia Latina*, in età augusteo-tiberiana, debba essere stato un fenomeno di dimensioni molto contenute, e collegato allo statuto 'privilegiato' di quelle comunità, o a particolari clientele della *gens Iulia* nei riguardi di esponenti di centri come *Cascantum*, *Graccuris*, *Ercavica* e *Osicerda*.

La municipalizzazione combinata col *ius Latii* arricchito della possibilità di acquisto della *civitas Romana*, su più ampia scala —se la statistica e l'analisi quantitativa non ci ingannano—, fu invece fenomeno chiaramente riconducibile ad epoca Flavia, con focus particolare nel principato di Domiziano.⁶⁵ Se tale dato dal punto di vista politico può senza ombra di dubbio collegarsi alla necessità di Vespasiano di ricompensare quegli esponenti delle élite (soprattutto, ma non solo, della *Baetica*) che gli avevano mostrato fedeltà nei turbolenti eventi dell'anno 69, dal punto di vista giuridico le *leges municipiorum* di età flavia dovrebbero integrare (a mio modo di vedere) una reale innovazione: esse avrebbero dato vita infatti ad una compiuta ristrutturazione istituzionale delle comunità coinvolte. Solo a partire da tali *leges* le comunità in esame sarebbero state dotate di un ampio (e omnicomprensivo) sistema di regole di carattere amministrativo, giuridico e politico. Se diverse delle norme ricomprese nelle *leges municipii* di epoca flavia provenivano, come ho mostrato in altra sede, da norme del *ius Romanorum* precedenti (per lo più dalla legislazione augustea, ma altresì da interventi di epoca tiberiana, claudia e neroniana, nonché da rielaborazioni di norme repubblicane), il loro 'reinserimento' e la ricontestualizzazione in un testo normativo 'unitario', e organizzato secondo uno schema tutt'altro che rudimentale, for-

⁶³ Per taluni dei frammenti in esame particolarmente Caballos Rufino – Fernández Gómez 2002, 261-280; conta circa quaranta evidenze epigrafiche che attribuisce ad altrettante, distinte, leggi coloniali e municipali Caballos Rufino 2009, 131-172, particolarmente 145-153; si veda altresì Schmidt 2014, 301-302.

⁶⁴ Mi si consenta il rinvio, per tutti, alle riflessioni formulate in Lamberti 1993, 26-32, sulla scia di Luraschi.

⁶⁵ È verosimile che alcune comunità siano state 'istituite' come municipi già prima di Domiziano: le testimonianze per *Sabora* denotano un legame con Vespasiano (*Epist. Vesp. Ad Saborenses*, CIL II²/5, 871): *Imp(erator) Caes(ar) Vespasianus Aug(ustus) pontifex maximus tribuniciae / potestatis VIII imp(erator) XIX consul / VIII p(ater) p(atriciae) salutem dicit IIIvir(is) et / decurionibus Saborensium / cum multis difficultatibus infirmitatem vestram premi indicetis per/mitto vobis oppidum sub nomine meo ut / voltis in planum extruere vecti/galia quae ab divo Aug(usto) accepisse dici/tis custodio si qua nova adicere vol/tis de his proco(n)s(ulem) adire debebitis ego / enim nullo respondente constitu/ere ni(hi)l possum decretum vestrum / accepi VIII Ka(lendas) August(as) legatos dimi/si IIII Ka(lendas) easdem valet / Iviri C(aius) Cornelius Severus et M(arcus) Septimius Severus publica pecunia in aere / inciderunt; e *Munigua* vanta un legame particolare con Tito, che indirizzò ai IIIIviri e decuriones *Muniguenses* un'epistula nel 79 d.C. (*AE* 1962, 147, 288 = *AE* 1972, 257): *Imp(erator) Titus Caesar Vespasianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) potest(ate) VIII imp(erator) XIII co(n)s(ul) VII p(ater) p(atriciae) salutem / dicit IIIvir(is) et decurionibus Muniguens(ium) / cum ideo appellaverit{is} ne pecuniam quam debebatis Servilio / Pollioni ex sententia Semproni Fusci solveretis poenam iniustae / appellationis exsigi a vobis oportebat sed ego malui cum in/dulgentia mea quam cum temeritate{is} vestra loqui et sester/tia quinquaginta mil{ia} nummorum tenuitati publicae / quam praetextis remis scripsi autem Gallicano amico / meo proco(n)s(uli) pecuniam quae adiudicata est Pollioni nume/rassetis ex die sententiae dictae usurarum vos co<m=N>puta/tione{m} liberaret / reditus ve<c=S>tigali{or}um vestrorum quae conducta habui{e}sse Pol/lionem indicatis in rationem venire aequom est ne quid / hoc nomine rei publicae a<b=P>sit vale(te) / dat(um) VII Idus Septembr(es).**

niva una risistemazione nuova al *ius Latii*, dove l'insieme era ben più della somma delle singole componenti.⁶⁶ Una 'svolta' dunque dovè esservi, in età flavia, sinanche là dove sia possibile retrodatare l'invenzione del *municipium Latinum* ad età augustea. La retrodatazione lascia dunque aperta la questione dei motivi e dell'impatto del 'rilancio' del modello municipale in abbinamento col *ius Latii* in epoca Flavia, della 'svolta' che sicuramente intervenne, nonché l'ampia e dibattuta questioni concernenti la redazione delle *leges municipiorum* e i profili della loro stratificazione nel tempo.

Occorre altresì interrogarsi sulla funzione di quegli *edicta* di Vespasiano, Tito e Domiziano, menzionati nei capp. 19 e 20 della *lex Irnitana* e che abbiamo visto potersi porre in relazione con le iscrizioni di *Cisimbrium*, *Igabrum* e *Iluro*: che necessità vi sarebbe stato di regolare i requisiti e le attribuzioni per lo svolgimento di duovirato, edilità e questura "*ante legem*" *municipii*, potendo invece gli imperatori direttamente attribuire lo statuto di municipio alla comunità interessata (dato che altri *municipia* con *ius Latii* si presume fossero noti e presenti almeno nella Citeriore)? Come mai le tracce di tali interventi imperiali sussistono per i tre imperatori flavi e successivamente scompaiono?

Sarebbe, infine, possibile pensare a un diverso 'modello di diffusione' del *municipium*, o ad una 'denominazione senza statuto' per comunità come quelle della Citeriore? Ipotizzare che si fregiassero del *nomen*, nella monetazione locale, senza realmente esserlo, anticipando un futuro ancora di là da venire?

La questione della romanizzazione della penisola iberica, e dell'uso nel principato, in tale processo, del *ius Latii* come 'inventato' per le comunità della Transpadana da Pompeo Strabone nell'89 a.C., presenta ancora molte questioni aperte, e ampi margini per ulteriori, proficue discussioni, nella speranza che una terra ricca di reperti come la Spagna possa ancora riservarci sorprese e magari risposte ai dubbi nei quali tuttora versiamo.

6. Bibliografia

- Albuquerque, J. M. (2012): "Dimensión social de la concesión de Vespasiano a Hispania –*ius Latii*– y algunas observaciones sobre la política municipal Flavia", [in] L. Capogrossi Colognesi – E. Tassi Scandone (cur.), *Vespasiano e l'impero dei Flavi (Atti Roma 2009)*, Roma, 239-246.
- Alföldy G. (1969): *Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden.
- Andreu Pintado, J.
(2004): *Edictum, Municipium y Lex: Hispania en época Flavia (69-96 d.C.)*, (=BAR International Series 1293), Oxford.
(2007): "En torno al *ius Latii* flavio en Hispania. A propósito de una nueva publicación sobre latinidad", *Faventia* 29/2, 37-46.
- Bandelli, G. (1996): "Organizzazione municipale e *ius Latii* nell'Italia transpadana", [in] Ortiz de Urbina – Santos (eds.), 1996, 97-115.
- Barbati, S.
(2012): "Asc., in Pis. 3 Clark: sulle cosiddette 'colonie latine fittizie' transpadane", *Rev. Gen. Der. Rom.* 18, 1-44.

⁶⁶ Lamberti 1993, 201-261; adesivo ancora Sisani 2016, 9-55.

- (2013): “Ancora sulle cosiddette ‘colonie latine fittizie’ transpadane: Asc. in Pis. 3 Clark”, *Quad. Lup. Stor. Dir.* 3, 59-106.
- Bernardi, A. (1973): *Nomen Latinum*, Pavia.
- Bosworth, A. B. (1973): “Vespasian and the provinces. Some problems of the early 70’s A.D.”, *Athenaeum* 61, 49-78.
- Braunert, H. (1966): “*Ius Latii* in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca”, [in] *Corolla Memoriae E. Swoboda dedicata*, Köln–Graz, 68-83.
- Bravo Bosch, M. J.
 (2009a): “*Latium maius* versus *Latium minus* en Hispania Flavia”, *AFDUDC* 13, 39-56.
 (2009b): “Vespasiano y la concesión del *ius Latii* a Hispania”, [in] C. Russo Ruggeri (cur.), *Studi in onore di Antonino Metro* 1, Milano, 141-162.
- Caballos Rufino, A.
 (2001): “Latinidad y municipalización de Hispania bajo los Flavios. Estatuto y normativa”, [en] Cruz Andreotti – Rosado (eds.), 2001, 101-119.
 (2009): “Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética”, [in] R. Haensch (Hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, München, 131-172.
- Caballos Rufino, A. – Fernández Gómez, F. (2002): “Nuevos testimonios andaluces de la legislación municipal flavia”, *ZPE* 141, 261-280.
- Chastagnol, A. (1987): “À propos du droit latin provincial”, *Iura* 38, 1-24.
- Christol, M. (1989): “Le droit latin en Narbonnaise: l’apport de l’épigraphie (en particulier celle de la cité de Nîmes)”, [in] C. Castillo García (ed.), *Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio. Actas del Coloquio Internacional AIEGL (Pamplona 9-11 de abril de 1987)*, Pamplona, 65-76.
- Cruz Andreotti, G. – Rosado, V. (eds.), (2001): *Las Leyes municipales en Hispania* (=Mainake 23), Málaga.
- Espinosa Espinosa, D. (2013): *Plinio y los ‘oppida de antiguo Lacio’. El proceso de difusión del Latium en Hispania citerior*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
- Gagliardi, L. (2006): *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici 1. La classificazione degli incolae* (=Pubblicazioni dell’Istituto di diritto romano 40), Milano.
- Galsterer, H.
 (1971): *Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel* (=DAI. Madrider Forschungen 8), Berlin.
 (1972): “Zu den römischen Bürgermunicipien in den Provinzen”, *Ephem. Epigr.* 9, 37-43.
 (1988): “*Municipium Flavium Irnitantum*: a Latin Town in Spain”, *JRS* 78, 78-90 (<https://doi.org/10.2307/301451>).
 (1996): “Diritto latino e municipalizzazione nella Betica”, *Rev. Hist. Ant.* 2, 211-221.
- García y Bellido, A. (1958): “Las colonias romanas de la provincia Lusitania”, *Arqueología e Historia* 8, 13-23.
- García-Bellido, M^a P. – Blázquez, C. (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos. 2. Catálogo de cecas y pueblos* (=CSIC. Textos Universitarios 36), Madrid.
- García Fernández, E.
 (2001): *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional* (=Gerión Anejos. Anejo V), Madrid.
 (2009): “Reflexiones sobre la latinización de Hispania en época republicana”, [in] J. Andreu Pintado – J. Cabrero Piquero – I. Rodà de Llanza (eds.), *Hispania: las provincias*

- hispanas en el mundo romano* (=Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Documenta 11), Tarragona, 377-390.
- González, J. (2001): “*Ius Latii y Lex Flavia municipalis*”, [in] Cruz Andreotti – Rosado (eds.), 2001, 121-135.
- Grelle, F.
 (1972): *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli.
 (1990 [2005]): *Città e trattati nel sistema imperiale romano*, [in] L. Canfora – M. Liverani – C. Zaccagnini (cur.), *I trattati nel mondo antico. Forma ideologia funzione*, Roma, 237-256 (= [in] L. di Fanizza (cur.), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma, 2005, 313-332).
- Hirschfeld, O. (1913): “Zur Geschichte des latinischen Rechtes”, [in] O. Hirschfeld, *Kleine Schriften*, Berlin, 303-319.
- Kremer, D. (2006): *Ius Latinum. Le concept de droit Latin sous la République et sous l'Empire*, Paris.
- Lamberti, F.
 (1993): *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum* (=Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica dell'Università degli studi di Napoli Federico II 6), Napoli.
 (2000 [2008]): “L'Irnitana maggiorenne”, *Memorias de Historia Antigua* 23-24, 21-40.
 (2010): “*Civitas Romana* e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato”, *Index* 38, 227-235.
- Le Roux, P.
 (1986): “Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire”, *RHD* 64, 325-350.
 (1988): “Rome et le droit latin”, *RHD* 76, 315-341.
 (1991): “*Municipium Latinum* et *municipium Italiae*: à propos de la *lex Irnitana*”, [in] *Epigrafia. Actes du colloque en mémoire de A. Degrassi*, Rome, 565-582.
 (2017): “Le *ius Latii* d'Auguste aux Flaviens: histoire d'une expansion provinciale”, *REA* 119, 585-608.
- Luraschi, G.
 (1979): *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana* (=Pubblicazioni della Università di Pavia. Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali n.s. 29), Padova.
 (1983): “Sulle magistrature nelle colonie latine fittizie (a proposito di *Frag. Atest.* linn. 10-12)”, *SDHI* 49, 261-329.
- Mackie, N. (1983): *Local Administration in Roman Spain A.D. 14-212* (=BAR International Series 172), London.
- Mancini, G.
 (1990): “*Ius Latii* e *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum* nella *lex Irnitana*”, *Index* 18, 367-388.
 (1996): *Cives Romani Municipales Latini* (=Università degli Studi di Teramo. Facoltà di Giurisprudenza 2), Milano.
- McElderry, R. K. (1918): “Vespasian's Reconstruction of Spain”, *JRS* 8, 53-102 (<https://doi.org/10.2307/370152>).
- Mommsen, Th.
 (1855 [1965]): “Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca”, [in] *Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 3, 361-507 (=Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften. Juristische Schriften* 1, 1965, 265-382).

- (1888 [1952]): *Das römische Staatsrecht* 3.1, Leipzig [Nachdr. Basel 1952].
- Ortiz de Urbina, E.
(1996): “Derecho latino y municipalización virtual en Hispania, África y Galia”, [in] Ortiz de Urbina – Santos (eds.), 1996, 137-153.
(2000): *Las comunidades hispanas y el derecho latino* (=Veleia Anejos. Series Minor 15), Vitoria-Gasteiz.
- Ortiz de Urbina, E. – Santos, J. (eds.), (1996): *Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Hispania* (=Universidad del País Vasco. Series Acta 3. Revisiones de Historia Antigua II), Vitoria-Gasteiz.
- Reynolds, L. D. (ed.), (1983): *Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics*, Oxford.
- Schmidt, M. G. (2014): “*Municipium Flavium Olarense*. Eine neue Inschrift aus Lora de Estepa”, *ZPE* 192, 301-302.
- Sisani, S. (2016): “Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a. C. e l’età flavia”, [in] L. Capogrossi Colognesi – E. Lo Cascio – E. Tassi Scandone (cur.), *L’Italia dei Flavi (Atti Roma 2012)*, Roma, 9-55.
- Stylow, A.
(1986): “Apuntes sobre epigrafía de época flavia en Hispania”, *Gerión* 4, 285-311.
(1999): “Entre *edictum* y *lex*: a propósito de una nueva ley municipal Flavia del término de Écija”, [in] J. González (ed.), *Ciudades privilegiadas en el Occidente romano* (=Universidad de Sevilla. Serie Historia y Geografía 42), Sevilla, 229-237.
(2000): “Castro del Río, municipio Flavio. A propósito de una nueva versión de CIL, II, 1750=II²/5, 401”, *Habis* 31, 167-175.
- Torrent, A.
(2008-2009): “*Ius Latii* y *Lex Irnitana*”, *AHDE* 78-79, 51-106.
(2011): “Exclusión de los hijos adoptivos del *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum vel honorem* en la *lex Irnitana* cap. 21”, *SDHI* 77, 105-127.
- Zecchini, G. (1990): “Plinio il vecchio e la *lex Flavia municipalis*”, *ZPE* 84, 139-146.

